COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

LXXXII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BALLARDINI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Adeguamento degli organici del personale del Ministero dei lavori pubblici (*Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3398-*B*) . . 594

PRESIDENTE 594, 595, 597
BERTINELLI, *Ministro Segretario di Stato* . 595, 597
CAVALLARI NERINO 595
DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 596
JACOMETTI 594
NANNUZZI 595, 596, 597
NUCCI, *Relatore* 594, 596

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

IOZZELLI: Interpretazione autentica dell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959, recante norme sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria (2475) 604

PRESIDENTE 604, 605, 606
BERTINELLI, *Ministro Segretario di Stato* 606
GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 606
NANNUZZI 605, 606
NUCCI, *Relatore* 605, 606

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

QUINTIERI: Modifiche all'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, sull'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (552) 606

PRESIDENTE 606, 607
CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 607
NUCCI, *Relatore* 606

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

PINTUS: Modifica alla legge 21 dicembre 1961, n. 1336, in materia di carriera dei collocatori comunali (3425);

NUCCI e QUINTIERI: Modifica del sistema di promozione alla qualifica di collocatore superiore (3994) 608

PRESIDENTE 608
CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 608
NUCCI, *Relatore* 608

Votazione segreta:

PRESIDENTE 608

La seduta comincia alle 9,40.

NANNUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Adeguamento degli organici del personale del Ministero dei lavori pubblici *(Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato)* (3398-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamento degli organici del personale del Ministero dei lavori pubblici » (3398-*B*), approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 12 aprile 1967 e modificato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 luglio 1967.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Nucci, relatore.

NUCCI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritorna a noi il provvedimento concernente l'adeguamento degli organici del Ministero dei lavori pubblici, con alcune modifiche che sono state apportate al testo già da noi discusso ed approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Ho esaminato attentamente le modifiche introdotte agli articoli 1, 2, 7, 9, 10, 13, 15, 16 e 17 e posso affermare che si tratta di semplici rifiniture di carattere tecnico. Direi che sono semplicemente delle pennellate dell'altro ramo del Parlamento al testo da noi approvato !

La modifica di maggior rilievo la troviamo, invece, all'articolo 5. Infatti, qui il Senato ha deciso la soppressione *tout court* dell'articolo.

Ora, gli onorevoli colleghi ricorderanno che la norma e, più ancora che la norma, il principio contenuto nell'articolo 5 da noi discusso e approvato, è stato oggetto di ampia discussione e noi qui fummo d'accordo nello accoglierlo perché segnava, a nostro avviso, un concreto inizio verso quella riforma della tecnocrazia, tanto auspicata, da cui deriva la possibilità per l'Amministrazione di poter contare su un valido incentivo per il reclutamento di nuovi tecnici.

Ora, invece, l'altro ramo del Parlamento ha deciso la soppressione dell'articolo. E, tenuto conto dell'attesa che vi è per il varo definitivo di questo provvedimento, non sarò certo io a proporre alla Commissione di procrastinarne l'approvazione. Ma, mi pare si possa e si debba, senza pregiudizio per l'*iter* ultimo di questa legge, riconfermare qui il nostro punto di vista circa la validità e l'utilità del principio stesso.

L'altra modifica di rilievo la troviamo all'articolo 18 e riguarda sostanzialmente la soppressione dell'ultimo comma, quello stesso comma per il quale il Relatore che vi parla si era allora strenuamente battuto. Il senato, cioè, sopprimendo l'ultimo capoverso di questo articolo 18, fa cadere la possibilità di conferire per merito comparativo la metà dei posti eventualmente disponibili in sede di prima applicazione della legge.

Sono queste, in sintesi, le modificazioni che sono state apportate dall'altro ramo del Parlamento ed il Relatore non può qui che riconfermare quanto ha già detto all'inizio e cioè che, pur rimanendo più che mai convinto della validità del testo nella formulazione da noi già approvata e votata, soprattutto per quel principio che avevamo inteso stabilire, stante la necessità e la urgenza di vararlo, è del parere che il provvedimento debba essere da noi approvato nel nuovo testo così modificato dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

JACOMETTI. Una semplice domanda. Il Relatore ci ha detto che accetta in sostanza le modifiche apportate al testo già da noi approvato, in particolare la soppressione dello articolo 5 e che però, nello stesso tempo, ribadisce il principio che è stato disatteso dall'altro ramo del Parlamento. Questa posizione è assolutamente contrastante e scarsamente producente, o sbaglio ?

NUCCI, *Relatore*. È perchè rimanga agli atti, attraverso la verbalizzazione che sostanzialmente la Commissione affari costituzionali, quindi noi, nel momento in cui abbiamo approvato il provvedimento, avendo ritenuto opportuno inserire quel principio, non è che abbiamo fatto cosa di nessuna utilità. Insomma, assuma almeno il valore verso una prospettiva cui la riforma deve guardare. Perché noi, lo ripeto, avendo affermato quel principio, abbiamo pensato di dare all'Amministrazione la possibilità di reclutare nuovi tecnici capaci, stante l'incentivo proposto con il soppresso articolo 5.

JACOMETTI. Sostengo ancora che è perfettamente inutile ! Perché, o lo si inserisce come norma di legge e si ripristina l'articolo 5, o non resta niente !

PRESIDENTE. Non è opportuno che si rinvii il disegno di legge al Senato !

CAVALLARI NERINO. Ricordo che l'altra volta, quando noi abbiamo approvato il disegno di legge in discussione, allorché si giunse alla votazione su questo punto l'onorevole Ministro Bertinelli si presentava a noi con una riserva che poi peraltro, scioglieva, dicendo che il Governo non faceva più opposizione all'introduzione di questo principio. Evidentemente, sarebbe utile sapere perché mai, al Senato sia stato stralciato dal testo questo articolo 5. Chiederei all'onorevole Relatore le motivazioni, perché se queste ultime sono solo di principio, possiamo anche controbatterle qui e sostenere la nostra precedente tesi, ma se, invece, sono diverse... Vorrei, comunque, risultassero a verbale le ragioni per cui questa Commissione aveva approvato un principio che a noi sembrava utile per questo ed altri ministeri, che soffrono di carenza di personale tecnico.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

BERTINELLI, *Ministro segretario di Stato*. Come ha detto con la sua abituale precisione il nostro relatore, le modifiche apportate dal Senato sono in linea generale quasi tutte di carattere formale. Due sole ve ne sono veramente sostanziali e sono: la soppressione dell'articolo 5 relativa alla nota questione della quota della parcella di professionista privato, ecc., e la soppressione dell'ultimo capoverso dell'articolo 18.

Come ho già avuto occasione di dire la volta scorsa, il Governo nel suo complesso – e, dico nel suo complesso perché il Ministro Mancini, in verità, è sempre stato di parere contrario ! – non condivide il principio secondo il quale ai tecnici dell'Amministrazione dello Stato debba essere dato oltre allo stipendio equamente stabilito, anche una partecipazione parcellare, per esprimermi in forma imprecisa. Perché questo principio, introdotto per la prima volta in un disegno di legge del Ministro dei lavori pubblici, sarebbe ben presto destinato ad estendersi, a tutti gli altri settori della pubblica amministrazione. Ad esempio per i veterinari o per i tecnici di qualsiasi natura di altri dicasteri. E, quindi, sconvolgerebbe completamente l'intera pubblica amministrazione.

Ma, qui il problema è un altro. Se lo stipendio attualmente fissato per l'ingegnere o l'architetto dei lavori pubblici è considerato insufficiente, lo si aumenti convenientemente, per modo che l'opera loro sia adeguatamente remunerata e, nel contempo, vi sia per i giovani professionisti un incentivo ad accedere alla carriera statale che oggi, purtroppo, è trascurata, appunto perché le iniziative private assorbono prevalentemente i tecnici neo-laureati. Ma, non si può stabilire il principio sostenuto originariamente dalla I Commissione affari costituzionali e cioè che i tecnici hanno diritto ad avere oltre allo stipendio una quota della parcella professionale privata, così come avviene per i liberi professionisti. Io mi ero già opposto a questo principio, in questa stessa sede durante l'esame dell'articolo 5. Il Ministro Mancini aveva vivamente insistito. Io ho fatto delle riserve che ho poi sciolte dicendo che noi ne avremmo parlato in sede di Consiglio dei Ministri o nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'intervallo del passaggio della legge dal primo al secondo ramo del Parlamento. Ne ho, infatti, parlato io stesso in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e quest'ultima è stata contraria a questo concetto. E, quindi, in sede di discussione del provvedimento al Senato io ho detto che la Commissione era libera e sovrana nel decidere, avvertendo, tuttavia, che se essa avesse approvato l'articolo 5 sarei stato costretto a chiedere la rimessione in aula del provvedimento per una più ampia discussione. Naturalmente, non può il Governo imporre la sua volontà; è il Parlamento che l'impone, semmai, al governo !

NANNUZZI. Infatti, lo si è visto subito !

BERTINELLI, *Ministro segretario di Stato*. Comunque, il Governo deve subire la volontà del Parlamento !

Ora, poiché la mia dichiarazione poteva far sorgere il timore che la legge non venisse approvata tempestivamente, e con quell'urgenza che è desiderata dal Ministro dei lavori pubblici, la competente Commissione del Senato ha deciso, forse anche un pochino per la verità *obtorto collo* di accettare la soppressione dell'articolo 5 e dell'ultimo capoverso dell'articolo 18. Ancor più *obtorto collo*, ovviamente, questa decisione è stata accettata anche dallo stesso Ministro Mancini, il quale, però, si è espressamente riservato di predisporre e proporre separatamente un provvedimento di legge che affronti e risolva i problemi inerenti a questa particolare questione. Potrei, al riguardo, leggervi un telegramma dell'ufficio riforme della Presidenza del Consiglio al Ministro del tesoro.

Comunque, la situazione è questa. Il Senato ha riformato su questi due punti il disegno di legge presentato dal Governo alla Camera dei deputati e da quest'ultima approvato, proprio attraverso questa I Commissione affari costituzionali. Il Governo chiede

oggi che il disegno di legge venga approvato nel testo modificato dal Senato, e quindi, con la conseguente soppressione del vecchio articolo 5 e del vecchio quarto ed ultimo capoverso dell'articolo 18.

Circa le riserve fatte dal relatore onorevole Nucci, io penso che come ha opportunamente rilevato, in sostanza, prima di me, l'onorevole Jacometti, non si possa farne qui oggetto di un ordine del giorno che poi io non potrei accettare e, quindi, sarebbe veramente qualcosa di inconcludente.

Si può, invece, dare atto, anche in sede di verbale, di resoconto stenografico, che la I Commissione affari costituzionali – se lo ritiene – resta del suo parere, ma che per l'opportunità di accelerare l'*iter* legislativo accetta il testo del governo. E, dare anche atto in forma ufficiale della riserva esplicita fatta, di presentazione di un separato provvedimento, da parte del ministero interessato!

De' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi si consenta di aggiungere solo qualche parola a quanto già è stato detto. Il testo che ci viene dal Senato porta con se diverse modifiche formali e due veramente sostanziali. La prima di queste ultime due è rappresentata dalla soppressione dell'articolo 5 e, la seconda, riguarda l'articolo 18 con la eliminazione di una cosa che noi, per la verità, volevamo fare e che, in linea di principio avevamo considerato di non grande rilievo. Ma, la particolarità, invece, riguarda proprio l'articolo 5. E io devo aggiungere che la Commissione del Senato unanime si dichiarò per il mantenimento dell'articolo, forse direi con una compattezza e una caparbietà superiori a quelle di solito manifestate da quella Commissione. Però, mentre alla Camera, qui in commissione, ci siamo trovati a poter derogare senza massime conseguenze da parte del Governo, al Senato ci siamo trovati, poi di fronte ad un atteggiamento ufficiale del Governo che aveva fatto passi preventivi presso il Presidente Merzagora, di modo che noi non saremmo mai arrivati a fare approvare questo provvedimento in questa legislatura e, quindi, in aula avremmo poi trovato una ferma opposizione.

A questo punto, sia il Ministro Mancini che il sottoscritto abbiamo deciso di invitare i senatori a non insistere per il mantenimento dell'articolo 5 e dell'ultimo capoverso dello articolo 18. Confortati, in ciò, dall'unanime atteggiamento dei sindacati, sulla considerazione che non era il caso di ritardare troppo l'approvazione di un testo favorevole in particolare ai salariati, per due punti che, per quanto fondati, non riguardavano il personale nel complesso. Quindi, io invito anche gli onorevoli colleghi della Camera a voler approvare il testo trasmesso dal Senato, anche se, ripeto, esso contiene le due dolorose mutilazioni. E, anch'io, naturalmente, mi associo alle riserve che qui sono state fatte: bisogna cominciare a fare qualcosa per i tecnici dell'Amministrazione dello Stato. Diceva il Ministro Mancini al Senato che, in questo senso, qualche po' d'ossigeno ce lo stanno dando quei provvedimenti che sono stati presi d'urgenza in occasione delle ultime alluvioni. Però, è una piccola cosa. Perché, se ieri avevamo coperti un decimo dei posti a concorso, oggi non abbiamo neppure la possibilità di una selezione!

Quindi, bisogna fare qualcosa e subito, in particolare per quelli del Genio civile. E, in questo senso, rivolgo anche in questa sede e in questa occasione un appello al Ministro Bertinelli.

NUCCI, *Relatore*. Devo riaffermare che io concordo sulle ragioni di opportunità che hanno suggerito al Senato le due ricordate soppressioni e che, però, non condivido la motivazioine. Perché, insomma, resta agli atti che è sempre valida la nostra motivazione sul mantenimento del principio. In altre parole, quando noi stabilimmo l'articolo 5, noi non abbiamo inteso considerare gli impiegati tecnici del Ministero dei lavori pubblici in una maniera diversa; per cui il paragone dei veterinari, e così via, mi pare in questo caso non calzi affatto! Noi ci siamo solo preoccupati di una esigenza: l'Amministrazione dei lavori pubblici subisce una concorrenza notevole da parte del settore privato, la quale concorrenza ha fatto diminuire in questi ultimi tempi il numero dei tecnici che chiedono di entrare nella carriera di questa amministrazione.

In vista di questa situazione noi, quindi, abbiamo inteso stabilire un principio, che io mi auguro formi oggetto di prossimi adeguati provvedimenti. Perché, questa disciplina particolare s'impone laddove vi siano speciali esigenze. Non è, cioè, che soltanto perché si è tecnici si possa invocare questo diritto. Là, dove c'è una concorrenza del settore privato, la quale vieti all'Amministrazione pubblica di poter contare su un adeguato concorso di elementi tecnici, si debbono prendere adeguate misure affinché questo reclutamento possa avvenire, secondo i modi e le esigenze della amministrazione dello Stato!

NANNUZZI. Nel confermare il voto favorevole del nostro gruppo politico al disegno

di legge, preciso che esso non può e non vuole significare un voto favorevole all'orientamento che il Governo ha imposto, io ritengo, con un sopruso al Senato e che, evidentemente, la Camera, ora, deve subire se non vuole ritardare ulteriormente l'approvazione del provvedimento di legge nel suo complesso.

Il nostro voto favorevole al disegno di legge in esame significa, quindi, voto favorevole al provvedimento tanto atteso e non già allo orientamento e al sopruso che il Governo ha compiuto al Senato !

BERTINELLI, *Ministro segretario di Stato.* Invero, il Governo al Senato ha esercitato un diritto che gli deriva dal regolamento.

NANNUZZI. È stato sopruso vero e proprio perché ha imposto al Senato l'accoglimento di un emendamento soppressivo che ha capovolto gli orientamenti !

Però, un fatto è certo ed è che nel momento in cui si è inteso innovare per favorire lo afflusso dei tecnici e riservare ad essi, nello ambito dell'Amministrazione dello Stato, un trattamento più consono alla missione che essi vi svolgono, il Governo si è opposto e si è espresso contro questa innovazione da parte del Parlamento.

Ora, noi non accettiamo questo orientamento governativo, ripeto, pur votando oggi il testo del disegno di legge sottoposto al nostro esame !

PRESIDENTE. Passiamo, allora all'esame diretto delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

Ruoli organici.

I ruoli organici del personale delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie dell'Amministrazione dei lavori pubblici, del Corpo del Genio civile, dei servizi radiotecnici e del personale dei sorveglianti idraulici, di cui ai quadri D. 14, C. 33, E. 54, P. A. 75, allegati al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, il ruolo organico dei disegnatori di cui alla tabella allegata alla legge 10 luglio 1960, n. 724, e il ruolo organico degli ufficiali idraulici di cui alla tabella allegata alla legge 21 ottobre 1957, n. 1080, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli di cui alle tabelle *A* 1, *A* 2, *B* 1, *B* 2, *B* 3, *B* 4, *B* 5, *C* 1, *C* 2, *C* 3, *C* 4, *D* 1, *D* 2, *D* 3, *D* 4, allegate alla predetta legge.

Il Presidente del Magistrato alle acque è anche Provveditore alle opere pubbliche per il Veneto.

I posti di cui all'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 131, modificato dalla legge 24 dicembre 1959, n. 1149, e 13 luglio 1965, n. 680, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo stesso, sono ridotti, di una unità.

L'articolo 3della legge 4 marzo 1958, numero 131, è abrogato.

E' soppresso il ruolo organico di Direttore dei servizi radio tecnici, di cui al quadro *D* 14 allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: l'incarico di Direttore dei servizi radiotecnici è affidato ad un funzionario della carriera direttiva del ruolo organico degli ingegneri del Genio civile.

Il ruolo organico di cassiere dell'Amministrazione centrale di cui al quadro *C* 3 allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è soppresso: le funzioni di cassiere sono esercitate da un funzionario appartenente ai ruoli organici della carriera di concetto con la qualifica non inferiore a quella di primo segretario ed equiparata.

Il ruolo dei segretari del Genio civile assume la denominazione di ruolo unico dei segretari dell'Amministrazione dei lavori pubblici per gli uffici centrali, decentrati e periferici.

La VII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

Ruoli organici.

I ruoli organici del personale delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie dell'Amministrazione dei lavori pubblici, del Corpo del Genio civile, dei servizi radiotecnici e del personale dei sorveglianti idraulici, di cui ai quadri D. 14, C. 33, E. 54, P. A. 75, allegati al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, il ruolo organico dei disegnatori di cui alla tabella allegata alla legge 10 luglio 1960, n. 724, e il ruolo organico degli ufficiali idraulici di cui alla tabella allegata alla legge 21 ottobre 1957, n. 1080, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli di cui alle tabelle *A* 1, *A* 2, *B* 1, *B* 2, *B* 3, *B* 4, *B* 5, *C* 1, *C* 2, *C* 3, *C* 4, *D* 1, *D* 2, *D* 3, *D* 4, allegate alla presente legge.

Il Presidente del Magistrato alle acque è anche Provveditore alle opere pubbliche per il Veneto.

I posti di cui all'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 131, modificato dalle leggi 24 dicembre 1959, n. 1149, e 13 luglio 1965, n. 883, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo stesso, sono ridotti di una unità.

L'articolo 3 della legge 4 marzo 1958, n. 131, è abrogato.

È soppresso il ruolo organico di Direttore dei servizi radio tecnici, di cui al quadro *D* 14 allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: l'incarico di Direttore dei servizi radiotecnici è affidato ad un funzionario della carriera direttiva del ruolo organico degli ingegneri del Genio civile.

Il ruolo organico di cassiere dell'Amministrazione centrale di cui al quadro *C* 3 allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è soppresso: le funzioni di cassiere sono esercitate da un funzionario appartenente ai ruoli organici della carriera di concetto con la qualifica non inferiore a quella di primo segretario ed equiparata.

Il ruolo dei segretari del Genio civile assume la denominazione di ruolo unico dei segretari dell'Amministrazione dei lavori pubblici per gli uffici centrali, decentrati e periferici.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione del Senato.

(*E' approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

Personale dei ruoli aggiunti ex M.A.I.

Gli impiegati provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei ruoli aggiunti di cui alle tabelle XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX dell'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, e successive modificazioni, istituiti presso il Ministero dei lavori pubblici, sono collocati, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari, di cui ai quadri annessi alla presentne legge, in ordine di anzianità di qualifica e di carriera, conservando, ad ogni effetto, detta anzianità.

Il collocamento di detto personale nei ruoli organici è disposto, ove occorra, anche in soprannumero, lasciando scoperti nella qualifica iniziale altrettanti posti.

I ruoli aggiunti indicati nel primo comma del presente articolo sono soppressi.

La VII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

Personale dei ruoli aggiunti ex M.A.I.

Gli impiegati provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei ruoli aggiunti di cui alle tabelle XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX dell'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, e successive modificazioni, istituiti presso il Ministero dei lavori pubblici, sono collocati, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici, di cui alle tabelle annesse alla presente legge, in ordine di anzianità di qualifica e di carriera, conservando, ad ogni effetto, detta anzianità.

Il collocamento di detto personale nei ruoli organici è disposto, ove occorra, anche in soprannumero, lasciando scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale.

I ruoli aggiunti indicati nel primo comma del presente articolo sono soppressi.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione del Senato.

(*E' approvato*).

Gli articoli 3 e 4 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

Progetti di opere per conto dello Stato, redatti dagli Uffici del Genio civile.

Nei progetti di opere per conto dello Stato, redatti dagli Uffici del Genio civile, deve essere prevista una somma pari ad un terzo degli onorari stabiliti dalle tariffe vigenti relative alle prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti per opere eseguite per conto e nell'interesse dello Stato, da ripartire tra personale tecnico dell'Ufficio, secondo i criteri e con le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

La VII Commissione del Senato lo ha soppresso. Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 5.

(*E' approvata*).

L'articolo 6 non è stato modificato. Esso, in seguito alla soppressione del precedente articolo diventa, in sede di coordinamento, il nuovo articolo 5 del disegno di legge.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

Ruolo degli archivisti e degli stenodattilografi del Genio civile.

Il ruolo degli archivisti del Genio civile di cui al quadro *E* 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è soppresso.

E' istituito il ruolo degli archivisti e degli stenodattilografi del Genio civile con l'organico di cui alla tabella *C* 4 allegata alla presente legge.

Il personale del soppresso ruolo è inquadrato, anche in soprannumero, nel nuovo ruolo nella qualifica corrispondente a quella rivestita, in base all'anzianità di qualifica e di carriera. Tale anzianità conservano a tutti gli effetti.

La VII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

Ruolo degli archivisti e degli stenodattilografi del Genio civile.

Il ruolo degli archivisti del Genio civile di cui al quadro *E* 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è soppresso.

È istituito il ruolo degli archivisti e degli stenodattilografi del Genio civile con l'organico di cui alla tabella *C* 4 allegata alla presente legge.

Il personale appartenente al soppresso ruolo è inquadrato nel nuovo ruolo, nella qualifica corrispondente a quella rivestita, anche in soprannumero, in base all'anzianità di qualifica e di carriera posseduta nel ruolo di provenienza, conservando tale anzianità a tutti gli effetti.

Pongo in votazione l'articolo nel testo della Commissione del Senato.

(*E' approvato*).

L'articolo 8 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

ART. 9.

Concorsi di ammissione alla qualifica di applicato aggiunto e di allievo stenodattilografo.

Per l'accesso alla qualifica di applicato aggiunto edi allievo stenodattilografo del ruolo dell'Amministrazione centrale e del ruolo del Genio civile sono banditi separati concorsi: il numero dei posti da mettere a bando per ruoli è determinato di volta in volta, in base alle esigenze di servizio, dal Ministro dei lavori pubblici, che può conferire tutti o parte dei posti in ciascun ruolo disponibili all'una o all'altra qualifica.

Nel concorso per la qualifica di allievo stenodattilografo dei suddetti ruoli, i candidati devono sostenere, oltre le prove scritte ed orali previste dalle vigenti norme, una prova pratica consistente in un saggio di scrittura stenografica, sotto dettatura di un brano di prosa e nella conseguente trascrizione a macchina del brano stenografato.

Ogni altra modalità della prova pratica di cui sopra è indicata nel bando di concorso.

La VII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 8.

Concorsi di ammissione alle qualifiche di applicato aggiunto e di allievo stenodattilografo.

Per l'accesso alla qualifica di applicato aggiunto e di allievo stenodattilografo del ruolo dell'Amministrazione centrale e del ruolo del Genio civile sono banditi separati concorsi: il numero dei posti da mettere a bando per ognuna delle suddette qualifiche nei rispettivi ruoli è determinato di volta in volta, in base alle esigenze di servizio, dal Ministro dei lavori pubblici, che può conferire tutti o parte dei posti in ciascun ruolo disponibili all'una o all'altra qualifica.

Nel concorso per la qualifica di allievo stenodattilografo i candidati devono sostenere, oltre le prove scritte ed orali previste dalle vigenti norme, una prova pratica consistente in un saggio di scrittura stenografica, sotto dettatura, di un brano di prosa e nella conseguente trascrizione a macchina del brano stenografato.

Ogni altra modalità della prova pratica di cui sopra è indicata nel bando di concorso.

Pongo in votazione l'articolo nel testo della Commissione del Senato.

(*E' approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 10 nel seguente testo:

ART. 10.

Ruolo degli assistenti radiotecnici e dei marconisti.

Il ruolo dei marconisti del Genio civile di cui al quadro *E* 54 della tabella allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è soppresso ed è istituito, in sua vece, il ruolo degli assistenti radiotecnici e dei marconisti per gli uffici centrali decentrati e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Gli assistenti radiotecnici sono addetti:

a) al mantenimento in efficienza delle stazioni radiotelegrafiche e della rete dei posti radio dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

b) all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti radio di amplificazione, registrazione e di ogni altra apparecchiatura del Ministero dei lavori pubblici.

Il personale marconista è addetto:

a) all'esercizio della reteradiotelegrafica in funzione presso gli uffici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

b) all'esercizio di ogni altra radio comunicazione disposta dal Ministero dei lavori pubblici in tempi normali e in occasione di eventi straordinari.

Per l'ammissione al concorso di accesso al ruolo della carriera esecutiva del personale di assistente radiotecnico è prescritto il possesso del diploma di scuola media inferiore o di altro titolo equipollente.

Costituirà titolo preferenziale, a parità di merito avere prestato lodevolmente servizio, per almeno un anno, presso le stazioni radio, ed inoltre, per i marconisti, il certificato di radiotelegrafista internazionale di prima e seconda classe.

La VII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 9.

Ruolo degli assistenti radiotecnici e dei marconisti.

Il ruolo dei marconisti del Genio civile di cui al quadro *E* 54 della tabella allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è soppresso. È istituito il ruolo degli assistenti radiotecnici e dei marconisti dell'Amministrazione dei lavori pubblici con l'organico di cui alla tabella *C* 2 allegata alla presente legge.

Gli assistenti radiotecnici sono addetti:

a) al mantenimento in efficienza delle stazioni radiotelegrafiche e della rete dei posti radio dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

b) all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti radio di amplificazione, registrazione e di ogni altra apparecchiatura del Ministero dei lavori pubblici.

I marconisti sono addetti:

a) all'esercizio della rete radiotelegrafica in funzione presso gli uffici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

b) all'esercizio di ogni altra radio comunicazione disposta dal Ministero dei lavori pubblici in tempi normali e in occasione di eventi straordinari.

Per l'ammissione al concorso di accesso al ruolo degli assistenti radiotecnici e dei marconisti è prescritto il possesso del diploma di scuola media inferiore o di altro titolo equipollente.

Costituirà titolo preferenziale, a parità di merito avere prestato lodevolmente servizio, per almeno un anno, presso le stazioni radio, ed inoltre, per i marconisti, il certificato di radiotelegrafista internazionale di prima e seconda classe.

Pongo in votazione l'articolo nel testo della Commssione del Senato.

(*È approvato*).

Gli articoli 11 e 12 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 13 nel seguente testo:

ART. 13.

Operai permanenti.

Per le esigenze delle lavorazioni e dei servizi del Ministero dei lavori pubblici, sono istituiti, secondo la tabella *D*/5 allegata alla presente legge, i seguenti ruoli organici:

1) Ruolo del personale operaio addetto ai servizi generali dell'amministrazione centrale, dei provveditorati e degli uffici decentrati;

2) Ruolo del personale operaio addetto al servizio escavazione porti, cantieri e officine.

I ruoli organici di cui al precedente comma sono distinti per categorie.

È fatto assoluto divieto del passaggio degli operai da un ruolo all'altro.

Quando si verificano le condizioni per cui uno o più operai non possono più essere utilizzati nei servizi escavazione porti, cantieri e officine, per ragioni di salute, è consentito che questi operai possano passare nel ruolo dei servizi generali, a domanda e sentito il consiglio di amministrazione, sempre che nel ruolo dei servizi generali siano disponibili i posti.

I posti che si rendono vacanti nel ruolo del servizio escavazione porti, cantieri e officine, sono messi a concorso secondo le norme stabilite dall'articolo 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Le paghe annue lorde degli operai permanenti sono fissate, a partire dal 1° gennaio 1968, nelle seguenti misure:

Capo operaio	L.	1.067.500
Operaio specializzato	»	965.600
Operaio qualificato	»	880.300
Operaio comune	»	833.100

Il ruolo degli operai permanenti del Ministero dei lavori pubblici, di cui alla pianta organica approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1961, è soppresso.

Gli operai già collocati nel soppresso ruolo vengono collocati nelle corrispondenti categorie dell'uno o dell'altro dei nuovi ruoli in base alle mansioni disimpegnate: gli operai già collocati nella quarta categoria del ruolo soppresso vengono inquadrati nella terza categoria dei nuovi ruoli.

Agli effetti delle assunzioni obbligatorie previste dalle vigenti norme i posti dei ruoli previsti dalla tabella *D*-5 sono considerati appartenenti ad unico organico.

Ove per effetto della tabella *D*-5 debbano essere collocati in uno dei ruoli previsti dalla tabella stessa operai in soprannumero, i posti che si rendono vacanti nell'altro ruolo debbono essere tenuti scoperti sino al totale riassorbimento dei soprannumeri.

La VII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 12.

Operai permanenti.

Il ruolo degli operai permanenti del Ministero dei lavori pubblici, di cui alla pianta organica approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1961, è soppresso.

Per le esigenze delle lavorazioni e dei servizi del Ministero dei lavori pubblici, sono istituiti, seconda la tabella *D* 5 allegata alla presente legge, i seguenti ruoli organici:

1) Ruolo del personale operaio addetto ai servizi generali dell'amministrazione centrale, dei provveditorati e degli uffici decentrati;

2) Ruolo del personale operaio addetto al servizio escavazione porti, cantieri e officine.

I ruoli organici di cui al precedente comma sono distinti per categorie.

Gli operai già collocati nel soppresso ruolo vengono collocati nelle corrispondenti categorie dell'uno o dell'altro dei nuovi ruoli in base alla mansioni disimpegnate: gli operai già collocati nella quarta categoria del ruolo soppresso vengono inquadrati nella terza categoria dei nuovi ruoli.

È vietato il passaggio degli operai da un ruolo all'altro.

Quando, per ragioni di salute, uno o più operai non possono più essere utilizzati nel servizio escavazione porti, cantieri e officine, è consentito che gli stessi possano passare nel ruolo dei servizi generali, a domanda e sentito il consiglio di amministrazione, sempre che nel ruolo dei servizi generali siano disponibili i posti. I posti che si rendono vacanti nel ruolo del servizio escavazione porti, cantieri e officine, sono messi a concorso secondo le norme stabilite dall'articolo 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Le paghe annue lorde degli operai permanenti sono fissate, a partire dal 1° gennaio 1968, nelle seguenti misure:

Capo operaio	L.	1.067.500
Operaio specializzato	»	965.600
Operaio qualificato	»	880.300
Operaio comune	»	833.100

Agli effetti delle assunzioni obbligatorie previste dalle vigenti norme i posti dei ruoli previsti dalla tabella *D 5* sono considerati appartenenti ad unico organico.

Ove sia necessario collocare operai in soprannumero in uno dei ruoli previsti dalla tabella *D 5*, i posti che si rendono vacanti nell'altro ruolo debbono essere tenuti scoperti sino al totale riassorbimento dei soprannumerari.

Pongo in votazione l'articolo nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

L'articolo 14 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 15 nel seguente testo:

ART. 15.

Impiegati assunti a contratto.

Gli impiegati assunti a contratto in base alle leggi 4 febbraio 1961, n. 129, e 1° luglio 1966, n. 506, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere collocati, a domanda, da presentare a pena di decadenza entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nel contingente del personale non di ruolo del Ministero dei lavori pubblici, con la disciplina giuridica ed economica prevista dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive disposizioni, sul personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

Gli impiegati di cui sopra assunti con la qualifica di ingegnere o di geologo vanno collocati nella categoria I/A del personale non di ruolo, quelli assunti con la qualifica di geometra o di disegnatore nella seconda categoria: alle eventuali variazioni del contingente del personale non di ruolo provvede il Ministro dei lavori pubblici d'intesa con quello del tesoro. Ai suddetti impiegati si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

Il servizio reso a contratto è valutabile ad ogni effetto quale servizio non di ruolo.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la facoltà concessa al Ministero dei lavori pubblici con le citate leggi 4 febbraio 1961, n. 129 e 1° luglio 1966, n. 506, di assumere personale a contratto per l'attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti.

La VII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 14.

Impiegati assunti a contratto

Gli impiegati assunti a contratto in base alle leggi 4 febbraio 1963, n. 129, e 1° luglio 1966, n. 506, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere collocati, a domanda, da presentare a pena di decadenza entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nel contingente del personale non di ruolo del Ministero dei lavori pubblici, con la disciplina giuridica ed economica prevista dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive disposizioni, sul personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

Gli impiegati di cui sopra assunti con la qualifica di ingegnere o di geologo sono collocati nella categoria I/A del personale non di ruolo; quelli assunti con la qualifica di geometra o di disegnatore sono collocati nella categoria II. Alle eventuali variazioni del contingente del personale non di ruolo provvede il Ministro dei lavori pubblici d'intesa con quello del tesoro. Ai suddetti impiegati si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

Il servizio reso a contratto è valutabile ad ogni effetto quale servizio non di ruolo.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la facoltà concessa al Ministero dei lavori pubblici con le citate leggi 4 febbraio 1963, n. 129, e 1° luglio 1966, n. 506, di assumere personale a contratto per l'attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti.

Pongo in votazione l'articolo nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 16 nel seguente testo:

ART. 16.

Riassorbimento dei posti in soprannumero.

Nella prima applicazione della presente legge, dopo il collocamento nei ruoli del personale del cessato Ministero dell'Africa italiana previsto dal precedente articolo 2, gli impiegati collocati in soprannumero in ogni ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto delle disposizioni contenute nella legge 4 giugno 1951, n. 376, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e nelle leggi 19 aprile 1957, n. 270, 19 ottobre 1958, n. 928, 22 ottobre 1961, n. 1143, 3 novembre 1961, n. 1170, e 4 febbraio 1966, n. 32, sono collocati in organico per un numero di posti pari all'aumento apportato ad ogni organico detratti i posti necessari al collocamento di cui sopra.

Il personale proveniente dai soppressi ruoli aggiunti, che non sia collocato in organico ai sensi del precedente comma resta in soprannumero; per il riassorbimento di tale soprannumero si applicano le disposizioni della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

La VII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 15.

Riassorbimento dei posti in soprannumero.

Nella prima applicazione della presente legge, dopo il passaggio nei ruoli organici del personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana previsto dal precedente articolo 2, gli impiegati in soprannumero in ogni ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto delle disposizioni contenute nella legge 4 giugno 1951, n. 376, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e nelle leggi 19 aprile 1957, n. 270, 19 ottobre 1958, n. 928, 22 ottobre 1961, n. 1143, 3 novembre 1961, n. 1170, e 4 febbraio 1966, n. 32, sono collocati in organico per un numero di posti pari all'aumento apportato ad ogni organico detratti i posti necessari al passaggio di cui sopra.

Il personale proveniente dai soppressi ruoli aggiunti, che non sia collocato in organico ai sensi del precedente comma resta in soprannumero; per il riassorbimento di tale soprannumero si applicano le disposizioni della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

Pongo in votazione l'articolo nel testo della Comimssione del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 17 nel seguente testo:

ART. 17.

Disposizioni per il passaggio di categoria— dei salariati.

In sede di prima applicazione della presentne legge, gli operai in servizio che siano stati adibiti con provvedimento ministeriale a mansioni di categoria superiore ai sensi dell'articolo 15 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e dell'articolo 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90, fruendo della relativa indennità per un periodo non inferiore a tre anni, anche se discontinui, alla data di entrata in vigore della presente legge, e che abbiano riportato la qualifica di ottimo negli ultimi tre anni antecedenti la suddetta data, possono essere inquadrati a domanda, da presentarsi a pena di decadenza entro due mesi dalla data di entrata in vogore della legge, nella categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza, anche, ove occorra, in soprannumero da riassorbirsi con le successive vacanze, conservando, anche agli effetti degli aumenti periodici di paga, l'anzianità di servizio maturata nella categoria di provenienza.

Possono essere, altresì, collocati nella prima categoria, con le modalità di cui sopra, anche, ove occorra, in soprannumero, da riassorbirsi con le successive vacanze, gli operai di seconda categoria conducenti di automezzi, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso di patente di guida di categoria *D* e *E*, ferma restando, anche agli effetti degli aumenti periodici di paga, l'anzianità di servizio maturata nella categoria di provenienza.

Sulle domande di inquadramento in categoria superiore delibera il Consiglio di amministrazione per il personale ausiliario e salariato, tenendo conto della qualità del servizio prestato e della natura delle mansioni svolte.

Per ogni operaio collocato in soprannumero deve essere lasciato vacante fino al riassorbimento un posto nella categoria inferiore.

La VII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 16.

Disposizioni per il passaggio di categoria dei salariati.

Nella prima applicazione della presente legge, gli operai in servizio che siano stati adibiti con provvedimento ministeriale a mansioni di categoria superiore ai sensi dell'articolo 15 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e dell'articolo 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90, fruendo della relativa indennità per un periodo non inferiore a tre anni, anche se discontinui, alla data di entrata in vigore della presente legge, e che abbiano riportato la qualifica di ottimo negli ultimi tre anni antecedenti la suddetta data, possono essere inquadrati a domanda, da presentarsi a pena di decadenza entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza, anche, ove occorra, in soprannumero da riassorbirsi con le successive vacanze, conservando, anche agli effetti degli aumenti periodici di paga, l'anzianità di servizio maturata nella categoria di provenienza.

Possono essere, altresì, collocati nella prima categoria, con le modalità di cui sopra, anche, ove occorra, in soprannumero, da rias-

sorbirsi con le successive vacanze, gli operai di seconda categoria conducenti di automezzi, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso di patente di guida di categoria *D* o *E*, ferma restando, anche agli effetti degli aumenti periodici di paga, l'anzianità di servizio maturata nella categoria di provenienza.

Sulle domande di inquadramento in categoria superiore delibera il Consiglio di amministrazione per il personale ausiliario e salariato, tenendo conto della qualità del servizio prestato e della natura delle mansioni svolte.

Per ogni operaio collocato in soprannumero deve essere lasciato vacante fino al riassorbimento un posto nella categoria inferiore.

Pongo in votazione l'articolo nel testo della Commissione del Senato.

(*E' approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 18 nel seguente testo:

ART. 18.

Riduzione di anzianità e promozione a direttore di sezione.

I periodi di servizio prescritti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per la ammissione ai concorsi, agli esami e agli scrutini per il conseguimento delle promozioni, sono ridotti a metà per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge: in ogni caso la riduzione non potrà superare i trenta mesi.

La riduzione non si applica nei casi in cui i periodi minimi di anziantà richiesti per le promozioni siano pari o inferori a un biennio

Il benificio della riduzione di cui al presente articolo non può essere attribuito più di una volta.

In sede di prima applicazione della presente legge, tutti i posti che si renderanno disponibili nella qualifica di direttore di sezione, anche per effetto dei nuovi organici in deroga all'articolo 16 della presente legge e all'articolo 368 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, saranno conferiti per metà mediante scrutinio per merito comparativo agli impiegati di cui all'articolo 6 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, e per metà mediante esame a norma degli articoli 164 e 165 del citato testo unico.

La VII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 17.

Riduzione di anzianità.

I periodi di servizio prescritti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'ammissione ai concorsi, agli esami e agli scrutini per il conseguimento delle promozioni, sono ridotti a metà per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge: in ogni caso la riduzione non potrà superare i trenta mesi.

La riduzione non si applica nei casi in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni siano pari o inferiori a un biennio.

Il beneficio della riduzione di cui al presente articolo non può essere attribuito più di una volta.

Pongo in votazione l'articolo nel testo della Commissione del Senato.

(*E' approvato*).

L'articolo 19 non è stato modificato.

La VII Commissione del Senato ha introdotto il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 19.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Le tabelle allegate al disegno di legge non sono state modificate.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Iozzelli: Interpretazione autentica dell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959, recante norme sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria (2475).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, d'iniziativa del deputato Iozzelli: « Interpretazione autentica dell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959, recante norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria» (2475).

Sul provvedimento hanno espresso il loro parere la V Commissione bilancio e la VI Commissione finanze e tesoro.

Prego il relatore, onorevole Nucci che ha predisposto il seguente testo sostitutivo di voler riferire alla Commissione.

ARTICOLO UNICO.

« La locuzione " per una sola volta ", contenuta nell'articolo 39, primo comma, della legge 19 luglio 1962, n. 959, deve intendersi " per una sola volta nell'ambito di uno stesso ruolo ".

Il beneficio previsto dal medesimo articolo 39 non può reiterarsi nel caso di passaggio da un ruolo ad un altro dell'amministrazione finanziaria, qualora l'aver fruito del beneficio stesso nel ruolo di provenienza abbia avuto effetti determinanti per il passaggio nel nuovo ruolo, oppure abbia comunque influenza sullo svolgimento della nuova carriera ».

NUCCI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi.

Sulla proposta di legge in esame io avrò riferito almeno tre o quattro volte! Comunque, dirò in breve che con la legge 19 luglio 1962, n. 959, si è provveduto ad adeguare i ruoli dell'Amministrazione finanziaria a quelle che erano le mutate esigenze dei servizi. In particolare, per quanto riguarda questa proposta di legge, si tiene in considerazione l'articolo 39 della citata legge del 1962, il quale prevedeva per i dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge, la possibilità, per una sola volta e sino alla data del 31 dicembre 1966, di fruire per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà, e comunque per un massimo di trenta mesi, dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

Ora, in sede di applicazione pratica di questa norma dell'articolo 39, il beneficio non è stato peraltro riconosciuto a quei funzionari che erano passati da una carriera direttiva o di concetto di un'Amministrazione finanziaria periferica ad una carriera direttiva dell'Amministrazione centrale. E questo mancato riconoscimento scaturiva dal fatto che questi funzionari avevano già goduto di questo stesso beneficio quando facevano parte della carriera di provenienza, vale a dire quando si trovavano inseriti nelle carriere direttive o di concetto dell'Amministrazione periferica.

Il proponente, sostanzialmente, con questa sua proposta di legge pone un preciso quesito: se questo beneficio che nella legge del 1962 è indicato con la locuzione « per una sola volta » debba intendersi riferito all'ambito di una stessa carriera o, viceversa, si debba intendere, come sostengono gli interessati, esteso anche a quei funzionari che siano nel tempo transitati ad altre carriere nell'ambito della stessa amministrazione. Naturalmente propone il quesito dicendo che a parere suo la locuzione « per una sola volta » deve intendersi riferita all'ambito di una stessa carriera per cui, a vantaggio di quei funzionari passati dall'amministrazione periferica a quella centrale invoca un ulteriore riconoscimento di questo beneficio.

Quando si discusse, nella precedente riunione, su questo punto, fu presentato l'articolo unico del quale il Presidente ha dato lettura.

Con questo emendamento, si accetta il principio che si possa godere due volte di questo beneficio quando vi sia la condizione del passaggio da una carriera all'altra, e però la concessione del beneficio medesimo è condizionata, appunto, con il divieto di poterne godere qualora l'averne già fruito in precedenza abbia avuto effetti determinanti per il passaggio nel nuovo ruolo oppure una qualsiasi influenza nello svolgimento della nuova carriera.

Detto questo, il Relatore non può che essere d'accordo per l'approvazione della proposta di legge nel nuovo testo così modificato.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e chiedo se vi sono osservazioni sulla esposizione e sul nuovo testo presentato dall'onorevole Nucci in sostituzione dell'articolo unico della proposta di legge in esame.

NANNUZZI. La legge 19 luglio 1962, n. 959, è scaduta, in quanto le ultime promozioni sulla base di quei certi articoli sono state già effettuate. Mi domando, quindi, che significato abbia rimettere in vigore la norma per coloro che all'epoca in cui aveva un valore non venne applicata in quanto restrittiva. Si applica ora per coloro che ne avevano diritto a quel momento, oppure si dà validità alla norma non solo per il passato ma anche per il presente e per il futuro?

Posta la domanda, ricordo che anche nella precedente seduta non mi venne data risposta.

Quindi, se ha valore retroattivo per coloro che si trovano nella condizione di poterne usufruire ma, data la interpretazione, non ne fruirono, allora lo si deve dire: questa norma va interpretata così, nel momento in cui doveva essere applicata; quindi ha valore retroattivo. Oppure, entra di nuovo in vigore

questa norma? Perché lì c'era una scadenza precisa: 31 dicembre 1966. Quindi, rientra qui in vigore per sempre?

PRESIDENTE. È una interpretazione autentica!

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Chi a quella data non ha potuto usufruirne potrà usufruirne ora! Altrimenti, bisognerebbe prorogarne l'efficacia nel tempo. In realtà, così com'è formulato l'articolo unico esclude la proroga del termine.

PRESIDENTE. C'è poi il titolo!

NANNUZZI. Bisogna aggiungere questa precisazione « a coloro che ne avevano diritto »!

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non essendo prorogato il termine, se un funzionario in base al suo stato vuol chiedere l'applicazione di questa norma, non può chiederla!

BERTINELLI, *Ministro segretario di Stato*. È una rettifica di graduatoria che è sbagliata perché ha male interpretato allora i termini.

NANNUZZI. Ma, ci sono stati gli esami! Questi rifanno tutti gli esami?

PRESIDENTE. Onorevole Nannuzzi, ha qualche emendamento da proporre in concreto?

NANNUZZI. Voglio che la norma sia valida per la stessa validità dell'articolo. In particolare desidero venga precisato che essa riguarda le persone che non hanno potuto usufruire del vantaggio per l'interpretazione restrittiva che è stata data all'articolo ed anche il modo in cui devono avvenire le promozioni.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se l'onorevole Nannuzzi vuole presentare un emendamento specifico. Perché, per noi è chiaro. Secondo noi può godere del beneficio il funzionario che a quella data aveva la possibilità di goderne, con termine massimo 31 dicembre 1966.

Se, tuttavia, c'è una proposta precisa si può rinviare ad una prossima seduta!

NANNUZZI. Ma, io domando soltanto: si rinviano tutti i precedenti casi di promozione?

PRESIDENTE. L'interpretazione autentica del Governo mi pare possa sodisfare l'esigenza manifestata dall'onorevole Nannuzzi!

NANNUZZI. La domanda cui io chiedo risposta è questa: i beneficiari saranno promossi in sostituzione di altri che dovrebbero essere promossi o saranno promossi in più? Siccome le ultime promozioni sono avvenute in novembre, cosa avverrà?

BERTINELLI, *Ministro segretario di Stato*. Necessariamente, non possiamo degradare quelli che sono stati promossi in dicembre.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per effetto di queste nuove promozioni, del resto, ci saranno nuovi posti disponibili!

NANNUZZI. Se si fanno, si fanno in sostituzione di altri che già sono stati promossi. Quindi, va messo nella legge!

NUCCI, *Relatore*. In sostanza, il termine del 31 dicembre 1966 doveva essere il termine finale per poter godere di questo beneficio, ora viene assunto, con l'approvazione di questa proposta di legge, come termine di legge per poter individuare gli effettivi beneficiari di questo provvedimento!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione l'articolo unico della proposta di legge nel nuovo testo proposto dal relatore di cui è già stata data lettura.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutiino segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Quintieri: Modifiche all'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, sull'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (552).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, d'iniziativa dei deputati Quintieri e Nucci: « Modifiche all'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, sull'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (552).

La V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole su questa proposta di legge.

L'onorevole Nucci ha facoltà di svolgere la relazione.

NUCCI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi.

Anche su questo provvedimento io ho già riferito l'altra volta, in sede referente, e come si ricorderà la Commissione giunse alla conclusione dei suoi lavori decidendo di limitarne il contenuto. Decise, cioè, di ridimensionare il contenuto della proposta di legge prendendo in considerazione soltanto quel che è previsto nell'articolo 5. Vale a dire una modifica della tabella *C* annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628.

Sostanzialmente, si tratta di istituire, per le carriera esecutiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il coefficiente 325, che prima mancava. E, per questo coefficien-

te, la nuova tabella prevede 200 posti. Come ho avuto modo di dire la volta scorsa, dagli oltre 2.300 posti della vecchia tabella, adesso scendiamo, con la nuova, a 2.100 posti, con una sensibile diminuzione anche di spesa, pari a 153.126.249 lire.

Il relatore è per l'approvazione di questa legge.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Aderisco alla tesi dell'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo alla discussione degli articoli.

Come gli onorevoli commissari hanno sentito, il Relatore propone la soppressione delgi articoli 1, 2, 3, 4 e l'approvazione dell'articolo 5 e dell'annessa tabella.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Il personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione inquadrato nelle qualifiche a contratto ai sensi dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso dei requisiti di cui ai nn. 1, 3, 4 dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, può essere inquadrato, a domanda, nelle qualifiche iniziali della carriera di concetto, di ordine ed ausiliaria del ruolo degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

L'inquadramento è disposto, anche in soprannumero, previo giudizio favorevole della Commissione di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla base dei precedenti di servizio e delle funzioni esercitate.

Per l'inquadramento nella categoria di concetto, nella categoria d'ordine ed in quella subalterna è richiesto, rispettivamente, il possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, di diploma di istituto d'istruzione secondaria di prima grado, la licenza elementare. Il personale della categoria subalterna che abbia svolto lodevolmente mansioni impiegatizie fino dalla assunzione può essere inquadrato al grado iniziale della categoria d'ordine, purché in possesso di licenza elementare.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 1.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

L'inquadramento del personale di cui al precedente articolo è disposto mediante decreto ministeriale e decorre, a tutti gli effetti, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 2.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'articolo 3.

ART. 3.

Ai fini della progressione di carriera è valutato per intero il servizio prestato nel ruolo a contratto di cui alla legge 22 luglio 1961, n. 628 e per metà il servizio precedente.

Agli effetti del trattamento di quiescenza il personale inquadrato ai sensi del precedente articolo 1 può chiedere il riscatto del periodo di servizio prestato sia nel ruolo a contratto di cui alla legge 22 luglio 1961, n. 628, sia nella posizione precedente. Si applicano a tale fine le disposizioni che disciplinano i riscatti dei servizi non di ruolo resi allo Stato.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 3.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'articolo 4.

ART. 4.

Le norme di cui al precedente articolo 3 si applicano anche al personale inquadrato a ruolo per effetto del primo comam dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628.

Pongo in votazione il mantentimento dell'articolo 4.

(*Non è approvato*).

Dò ora lettura dell'articolo 5 della proposta di legge e dell'annessa tabella, di cui il Relatore, consenziente il Governo, chiede la approvazione e che, ove approvato, diventa l'articolo unico della proposta di legge:

ART. 5.

La tabella *C* annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628, viene sostituita dalla tabella annessa alla presente legge per quanto si riferisce alla carriera d'ordine.

Carriera esecutiva:

		Tabella
325	Archivista principale . . .	200
271	Archivista capo	300
229	Primo archivista	500
202	Archivista	1.100
180	Applicato	
157	Applicato aggiunto	

Pongo in votazione l'articolo 5 con l'annessa tabella.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Pintus: Modifica alla legge 21 dicembre 1961, n. 1336, in materia di carriera dei collocatori comunali (3425) e Nucci e Quintieri: Modifica del sistema di promozione alla qualifica di collocatore superiore (3994).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge, d'iniziativa del deputato Pintus: « Modifica alla legge del 21 dicembre 1961, n. 1336, in materia di carriera dei collocatori comunali » n. 3425, e, d'iniziativa dei deputati Nucci, Quintieri e Radi: « Modifica del sistema di promozione alla qualifica di collocatore superiore » n. 3994.

L'onorevole Nucci ha facoltà di svolgere la relazione.

NUCCI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Queste due proposte di legge all'ordine del giorno sono state abbinate, la volta scorsa, in sede referente, perché trattano la stessa materia. Sostanzialmente esse se si riferiscono ambedue, appunto, al problema della promozione dei collocatori comunali e, più particolarmente, alla promozione alla qualifica di collocatore superiore.

Con legge 21 dicembre 1961, n. 1336 – la legge ha istituito il ruolo dei collocatori comunali – si è previsto che il passaggio alla qualifica di collocatore superiore avvenisse soltanto mediante esame di idoneità – trattandosi del grado più elevato della carriera – anziché col sistema del giudizio o merito comparativo come per i gradi inferiori. Questa norma tuttavia è apparsa in contrasto con la norma generale che disciplina questa materia nel senso che per tutti i ruoli di amministrazione per i quali è previsto il coefficiente 325, l'accesso a quest'ultimo coefficiente avviene per scrutinio per merito comparativo e non già per esami.

Quindi, nel caso in esame, si tratta di avere una perequazione e di estendere anche a questa categoria un principio generale esistente e che va rispettato.

Propongo senz'altro, quindi, l'approvazione di questo provvedimento scegliendo come testo base per la discussione la proposta di legge n. 3994.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è d'accordo sulla proposta del Relatore per la scelta del testo della proposta di legge n. 3994 come testo base, purché la sua formulazione resti invariata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del Relatore che sia scelto come testo base per la discussione la proposta di legge n. 3994.

(*E' approvata*).

Ne dò lettura:

ARTICOLO UNICO.

Gli articoli 6 e 7 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, sono sostituiti dal seguente articolo:

« La promozione alla qualifica di collocatore superiore si consegue, per i posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i collocatori capi che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto nelle proposte di legge nn. 2475, 552 e 3994 esaminate nella seduta odierna.

Avverto la Commissione che, non essendo giunto fino a questo momento il parere, peraltro scontato, ma per noi vincolante, della V Commissione (Bilancio), sul disegno di legge n. 3398-*B* oggi esaminato, la seduta sarà sospesa e ripresa nel pomeriggio per procedere

alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge:

Iozzelli: « Interpretazione autentica dell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, numero 959, recante norme sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria » (2475):

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 24
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge:

Quintieri: « Modifiche all'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, sull'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (552).

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli 21
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge:

Nucci e Quintieri: «Modifica del sistema di promozione alla qualifica di collocatore superiore » (3994):

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli 21
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione della proposta di legge n. 3994 risulta assorbita la proposta di legge 3425.

(*La seduta, sospesa alle 10,30, riprende alle 19*).

PRESIDENTE. Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole al disegno di legge n. 3398-*B*.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge:

« Adeguamento degli organici del personale del Ministero dei lavori pubblici » (3398-*B*):

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli 21
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

Hanno partecipato alla votazione:

Armato, Ballardini, Baroni, Berloffa, Bernetic Maria, Bressani, Carcaterra, Cavallari. Colleselli, Corrao, Dàrida, Dell'Andro, Di Primio, D'Onoforio, Franchi, Gullo, Iacometti. Lizzero, Nannuzzi, Nucci, Pitzalis, Scotoni, Tozzi Condivi, Zucalli.

La seduta termina alle 19,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO